DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Granducato del Lussemburgo per il ferro-molibdeno

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(66/347/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relativo a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti indicati nell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo I, comma b,

Viste le lettere del 22 maggio e 20 ottobre 1965, con le quali il Granducato del Lussemburgo ha chiesto che per il 1966 gli venga concesso un contingente tariffario di 22,5 tonnellate in esenzione da dazio, per il ferro-molibdeno della voce ex 73.02 H della tariffa doganale comune,

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 il ferro-molibdeno era importato nel Granducato del Lussemburgo in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 7 %;

Considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i dati statistici seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	equivalente alle importazioni					
Produzione propria	—	—	—	—	—	—
Importazioni:						
— dai paesi terzi	12	5	13	48	32	51
— dalla C.E.E.	29	10	6	—	—	—
Esportazione	nihil					

Considerando che nello Stato membro richiedente non esiste una produzione locale di ferro-molibdeno; che l'inventario teorico delle disponibilità comunitarie di ferro-molibdeno, per il 1966, induce a ritenere che l'approvvigionamento di tale ferro-lega potrebbe essere sufficiente; che, tuttavia, secondo il Granducato del Lussemburgo esiste una relativa penuria all'interno della Comunità di minerali necessari per la fabbricazione di tale ferro-lega; che tale argomento, non contestato, e persino avallato dagli altri Stati membri, ha un fondamento reale ed è di natura tale da permettere di concludere che le possibilità d'approvvigionamento di ferro-molibdeno all'interno della Comunità sono attualmente insufficienti;

Considerano che la richiesta del Granducato del Lussemburgo motivata dal fatto che finora il suo approvvigionamento era orientato, in misura non trascurabile, su importazioni dai paesi terzi; che, a seguito dei ravvicinamenti dei dazi doganali verso quelli della tariffa doganale comune, il ferro-molibdeno importato dai paesi terzi è stato assoggettato a dazio; che le industrie trasformatrici dello Stato membro richiedente si troverebbero quindi in una situazione meno favorevole di quelle degli Stati membri ove i settori della produzione e del consumo si sono adattati, o perfino integrati, tanto più che in questi ultimi anni il prezzo della ferro-lega in questione ha subito, nella Comunità, forti fluttuazioni, che hanno inciso maggiormente sugli acquirenti marginali; che, di conseguenza, l'approvvigionamento insufficiente della Comunità e la concorrenza a livello dei prodotti finiti, potrebbero portare a conseguenze pregiudizievoli per le industrie di trasformazione del Granducato del Lussemburgo;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi del Protocollo n. XI a favore di un solo Stato membro, costituisce una deroga al normale ritmo della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga destinata ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro a causa del progressivo passaggio al regime comunitario, dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il Protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le disponibilità di ferro-molibdeno teoricamente esportabili eccedono di molto il fabbisogno complessivo dichiarato dallo Stato membro richiedente; che la relativa penuria di minerali necessari per la fabbricazione del ferro-molibdeno non rappresenta un ostacolo di natura tale da impedire da un lato un migliore equilibrio tra il settore comunitario della produzione e le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedente, e, dall'altro, ai produttori interessati di soddisfare, nel 1966 in misura sufficientemente ampia, al fabbisogno comunitario e in particolare a quello del Granducato del Lussemburgo;

Considerando inoltre che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente devono essere valutati tenendo presente che la ferro-lega in questione viene impiegata nella fabbricazione di prodotti siderurgici, aventi un mercato caratterizzato da una forte concorrenza;

Considerando che, come si desume da tale situazione, lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti non trascurabili e che, dovendo assicurare l'approvvigionamento della Comunità di questa materia di base, detti inconvenienti sembrano essere di natura tale da giustificare una deroga alle esigenze di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune;

Considerando che, sebbene il consumo lussemburghese di ferro-molibdeno sia caratterizzata da forti fluttuazioni, sembra che il livello medio del consumo segnato negli ultimi tre anni, nonché il sensibile incremento registrato nel 1965 rispetto al 1964, consentano di ritenere che nel 1966 il consumo raggiungerà un livello di 60 tonnellate; che, mancando una produzione locale, il Granducato del Lussemburgo dovrà ricorrere integralmente ad importazioni di ogni provenienza; che durante gli ultimi tre anni lo Stato membro richiedente non ha effettuato alcuna importazione di ferro-molibdeno da altri Stati membri; che il livello raggiunto da dette importazioni negli ultimi due anni in cui sono esiste, cioè nel 1961 e nel 1962, permette di ritenere giustificato il volume contingentario annuo di 22,5 tonnellate richiesto dal Granducato del Lussemburgo;

Considerando che per la fissazione dei dazi contingentari, è opportuno tener conto della situazione particolare del prodotto in questione e del grado di attuazione dell'unione doganale, dato che gli Stati membri hanno proceduto, da una parte, al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per il prodotto di cui trattasi e, dall'altra, ad una nuova riduzione dei dazi doganali intracomunitari; che tali considerazioni inducono a ritenere opportuno applicare al contingente tariffario per il prodotto in questione un dazio pari ad un quarto dello sforzo di ravvicinamento verso la tariffa doganale comune da effettuare all'inizio del periodo di validità della presente decisione; che tale sforzo deve essere calcolato con riferimento al periodo precedente il 1° gennaio 1961; che, per il prodotto considerato nella presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto motivi atti a giustificare in via eccezionale la fissazione del dazio contingentario ad un livello inferiore; che il quarto dello sforzo di ravvicinamento, calcolato sulla base precedentemente stabilita, porta a fissare il dazio all'1 %;

Considerando che, dalla situazione d'insieme del prodotto di cui trattasi — poc'anzi descritta nei sui elementi essenziali — si può concludere che il contingente tariffario cosí stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, soprattutto a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate a livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopraddescritta risulta che essi possono essere concessi in virtù del Protocollo n. XI soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio dell'1 % è concesso al Granducato del Lussemburgo per le sue importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione sul suo territorio, di ferro-molibdeno, della voce ex 73.02 H della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 22,5 tonnellate.

Tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario non potrà mai essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1966.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1966

che proroga la validità e aumenta il volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica federale di Germania per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/348/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste de disposizioni del Protocollo n. IX concernente i filati di seta, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la propria decisione del 22 dicembre 1965 [1], che accorda alla Repubblica federale di Germania, per il perido 1° gennaio — 1° marzo 1966 e al dazio del 2,5 %, un contingente tariffario di 10 t di filati di seta non preparati per la vendita al minuto, di cui alla voce n. 50.04 della tariffa doganale comune,

Vista la nota verbale del 9 febbraio 1966, con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto la proroga sino al 31 dicembre 1966 della validità di detta decisione, nonché un aumento proporzionale del volume del contingente tariffario concessole per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto,

Considerando che la validità del contingente tariffario suddetto è stata limitata al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 1° marzo 1966, sia perché, in virtù del paragrafo 1 del summenzionato Protocollo n. IX, non si potranno aprire contingenti tariffari sino a quando il dazio del 10 % per la seta greggia resterà sospeso, sia perché il paragrafo 4 del Protocollo n. VIII contempla, a decorrere dal 2 marzo 1966 e a determinate condizioni, la possibilità di un ripristino, da parte del Consiglio, di tale dazio del 10 %;

[1] GU n. 19 del 31. 1. 1966, pag. 291/66.